
	<p>COMUNE DI RAVENNA Servizio Appalti e Contratti U.O. Gare e Contratti LL.PP. Piazza del Popolo, 1 Ravenna www.comune.ra.it</p>	
---	--	---

Fascicolo 2017/302

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE 01.A006 SULLO SCOLO CANALA IN VIA ROMEA NORD.

CIG: 760719256D – CUP: C67H17000980004

L'appalto è realizzato in condizioni di lavoro dignitose lungo l'intera catena di fornitura ai sensi del D.M Ambiente del 6.06.2012- Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI RAVENNA – Codice Fiscale/P.IVA 00354730392 - Piazza del Popolo n. 1 – Ravenna – Italia.

Procedura di affidamento: procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. sss) e dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, nel proseguo "Codice".

Tipologia: Appalto pubblico di lavori – CPV: 45221110-6 "Lavori di costruzione di ponti".

Criterio di aggiudicazione dell'appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come specificato nel successivo paragrafo 18.

Modalità di determinazione del corrispettivo: interamente a misura ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett eeee) del Codice e dell'art. 43 comma 7 del Regolamento al Codice dei Contratti (DPR 207/2010).

Importo stimato dell'appalto al netto di I.V.A.: € 461.616,19=, di cui € 433.260,79= quale importo a base di gara soggetto a ribasso d'asta, nonchè € 8.355,40= per oneri sulla sicurezza da PSC non soggetti a ribasso ed € 20.000,00= per lavori in economia non soggetti a ribasso.

Responsabile del procedimento: E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del Codice, l'ing. **Valerio Binzoni** – Responsabile U.O. Strade Centro/nord - Servizio Strade - Area Infrastrutture Civili (tel. 0544-482718) - mail: vbinzoni@comune.ravenna.it

Atteso che le lavorazioni e le attività oggetto del presente appalto rientrano fra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53, della legge 190/2012 ed in particolare sono riconducibili a quelle di cui alle lettere: **a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi, c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume ed f) fornitura di ferro lavorato**, l'esecutore deve essere iscritto negli elenchi di cui al comma 52 dell'art. 1 della legge 190/2012 (c.d. white list) presso le competenti Prefetture. **L'iscrizione nelle white list, o quanto meno la presentazione della domanda di iscrizione alla competente Prefettura in tempo utile per l'esecuzione dell'appalto, rappresenta un vincolo esecutivo imprescindibile per l'aggiudicatario e la mancata dimostrazione sarà causa di decadenza dall'aggiudicazione.**

DATA E ORA DI SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: **il giorno 16.10.2018 alle 12:30.**

DATA ORA E LUOGO DELLA PRIMA SEDUTA PUBBLICA DI GARA: **il giorno 18.10.2018 alle 9:00.**

INDICE DEL DISCIPLINARE DI GARA

- 1. PREMESSE**
- 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI**
 - 2.1 AVCPass
 - 2.2 Richieste di chiarimenti
 - 2.3 Comunicazioni
- 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**
- 4. TEMPO UTILE PER ULTIMARE I LAVORI**
- 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**
- 6. REQUISITI GENERALI**
- 7. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ TECNICA ED ECONOMICO FINANZIARIA**
 - 7.1.1 Requisiti di idoneità professionale
 - 7.1.2 Requisiti di qualificazione
 - 7.2 Prescrizioni stabilite a pena di esclusione per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi
 - 7.3 Subappalto necessario ("qualificatorio" in sede di gara)
- 8. AVVALIMENTO**
- 9 SUBAPPALTO.**
- 10 GARANZIA PROVVISORIA**
- 11. SOPRALLUOGO**
- 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**
- 13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**
- 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**
- 15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.**
 - 15.1 Domanda di partecipazione
 - 15.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)
 - 15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo
- 16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA**
- 17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA**
- 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**
 - 18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica
 - 18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica
 - 18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica
 - 18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi
- 19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**
- 20. COMMISSIONE GIUDICATRICE**
- 21. APERTURA DELLE BUSTE "B" E "C" – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**
- 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**
- 23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**
- 24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.**
- 25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- 1. PREMESSE**

Con deliberazione della G.C. n. 216974/848 del 28.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione triennale 2018-2020.

Il Comune di Ravenna, in esecuzione della deliberazione della **Giunta Comunale prot. verb. n. 359 (prot. Gen. n. 106497) del 12.6.2018** di approvazione del progetto preliminare/definitivo/esecutivo, della **determinazione dirigenziale del Comune di Ravenna 2093/2018** con la quale veniva modificato ed approvato l'elaborato progettuale "R 1008 - Capitolato Speciale – Norme Contrattuali", nonché della **determinazione dirigenziale del Comune di Ravenna**, a firma del Dirigente del Servizio Appalti e Contratti (determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016), indice una **procedura aperta** ai sensi dell'art. 60 del codice, finalizzata alla conclusione del contratto di appalto in oggetto.

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara, di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Ravenna, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei **"Lavori relativi alla demolizione e ricostruzione del ponte 01.A006 sullo Scolo Canala in via Romea nord"**.

Gli atti della procedura di affidamento di cui all'art. 29 del Codice vengono progressivamente pubblicati sul sito internet della stazione appaltante, nella sezione Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti - Riepilogo contratti e atti della procedura di affidamento ex art. 29 del D.lgs 50/2016.

Il progetto è stato **validato** dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del Codice in data **7.9.2018** (P.G. n. 0158253 del 7.9.2018).

Luogo di esecuzione dei lavori: Territorio del Comune di Ravenna, via Romea nord.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

La **documentazione di gara** comprende gli **elaborati che compongono il progetto esecutivo posto a base di gara** approvato dalla citata deliberazione della Giunta Comunale, nonché:

- . il **Bando di gara**;
- . il presente **Disciplinare di gara** e relativi allegati, vale a dire:
 - **Allegato 1** – Domanda di partecipazione alla gara;
 - **Allegato 2** – Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità al modello pubblicato sulla GURI n. 170 del 22/7/16;
 - **Allegato 2-bis** – Dichiarazioni personali (che possono essere rese personalmente dai soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80 comma 3 del Codice);
 - **Allegato 3** – Altre dichiarazioni;
 - **Allegato 4** – Dichiarazioni ausiliario;
 - **Allegato 5** - Offerta economica;
 - **Allegato 6** – Offerta tecnica relativa ai **criteri di valutazione I, L, M, N** di cui al successivo paragrafo 18.1;
 - **Modello per la giustificazione dei prezzi**.

Il progetto a base di gara, il bando di gara ed il disciplinare di gara sono stati redatti tenendo conto di quanto previsto dal D.M. Ambiente del 6.06.2012 - Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici.

La **suddetta documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.comune.ra.it>** (raggiungibile tramite - il percorso **Home »Aree Tematiche »Bandi, concorsi ed espropri »Bandi di gara e indagini di mercato oppure direttamente dalla sezione Amministrazione trasparente alla voce Bandi di gara e contratti**) **dal 19.9.2018 al 16.10.2018**. Nella suddetta sezione del sito saranno altresì pubblicate le informazioni relative allo svolgimento della procedura di gara, fino all'ultima seduta pubblica della Commissione giudicatrice.

2.1 AVCPass

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara dovranno registrarsi sul servizio AVCPass nel sito internet dell'ANAC e generare il proprio PASSOE per il codice CIG relativo alla presente gara (ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera dell'ex Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20.12.2012 così come modificata dal comunicato del Presidente del 12.6.2013 e come aggiornata dalla deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016).

2.2 Richieste di chiarimenti

È possibile ottenere **chiarimenti di natura amministrativa** contattando i seguenti referenti dell'U.O. Gare e Contratti: tel. 0544-482122 e/o tel. 0544-482078 e/o tel 0544-482267, qualora sussistano **effettive difficoltà e/o**

incertezze interpretative della disciplina di gara e delle modalità di compilazione dei documenti allegati (modelli dichiarativi) al presente disciplinare.

I chiarimenti infatti sono ammissibili se contribuiscono a renderne chiaro e comprensibile il significato, ma non quando, proprio mediante l'attività interpretativa, attribuiscono ad una disposizione della lettera di invito/disciplinare di gara un significato ed una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della *lex specialis*, posto a garanzia dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione.

È possibile ottenere chiarimenti di natura tecnica sul presente appalto rivolgendosi **all'Ing. Cecilia Rosetti** - tel. 0544-482871 – mail: crosetti@comune.ravenna.it.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni che la Stazione Appaltante dovrà inviare agli operatori economici si intenderanno validamente effettuate qualora inviate tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'operatore economico all'interno del DGUE o a quello risultante nel certificato della CCIAA competente oppure qualora inviate tramite fax al numero indicato dallo stesso concorrente nell'istanza di partecipazione alla presente procedura.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Al fine di evitare disguidi o ritardi nel recapito della corrispondenza e delle comunicazioni da parte degli uffici competenti in relazione alla presente procedura di appalto si chiede ai concorrenti di inviare le proprie comunicazioni, relative alla presente procedura di affidamento, esclusivamente all'indirizzo **PEC: contrattilavori.comune.ravenna@legalmail.it** indirizzando la comunicazione all'attenzione del U.O. Gare e contratti.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'intervento prevede lavori relativi alla demolizione e ricostruzione del ponte 01.a006 sullo Scolo Canala in via Romea nord in Ravenna. Tale intervento comprende anche delle lavorazioni riguardanti la sola demolizione, con successivo rinterro, di un ponticello da tempo dismesso, posto a circa 100 metri dal predetto ponte 01.A006, denominato 01.A007 e situato sull'ex scolo Drittolo. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché: viste le caratteristiche dell'opera non sarebbe funzionale una suddivisione dell'intervento.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto - lavorazioni

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavorazione	Categoria	Importo in euro (comprensivo degli oneri sulla sicurezza)	% (sull'importo totale a base di gara)	Indicazioni speciali ai fini della gara			
				prev. o scorpor.	Qualif. obblig.	Subappaltabile (si/no)	
OPERE STRADALI - PONTE	OG3	221.562,44	48,00	Prevalente	SI	Si in parte	Nel limite complessivo
DEMOLIZIONE DI OPERE	OS23	60.924,91	13,20	Scorporabile	NO	Si in tutto o in parte	o del 30% dell'importo di contratto
COMPONENTI STRUTURALI IN ACCIAIO (CATEGORIA SIOS AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1 DEL D.M. 248/2016)	OS18-A	172.386,56	37,34	Scorporabile	SI		Nel limite complessivo del 30% delle opere relative alla stessa categoria OS18-A.
BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA (CATEGORIA SIOS AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1 DEL D.M. 248/2016)	OS12-A	6.742,28	1,46	Scorporabile	SI		Nel limite complessivo del 30% dell'importo di contratto
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI IN APPALTO (compresi oneri sulla sicurezza e lavori in economia)		461.616,19	100				

Nell'importo della categoria prevalente OG3 sono presenti lavorazioni che non rilevano ai fini della qualificazione (in quando di importo inferiore al 10% dell'importo totale dei lavori, inferiori ad euro 150.000) ed esattamente lavorazioni rientranti nella Cat. OS10. Le stesse potranno essere eseguite direttamente dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; tali lavorazioni altresì possono essere eseguite in tutto o in parte dall'impresa subappaltatrice qualora siano state indicate come subappaltabili in sede di offerta. L'impresa dovrà essere in possesso dei requisiti per la loro esecuzione.

Sul possesso dei requisiti di idoneità tecnica, capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa si rimanda al successivo paragrafo 7.1.2.

L'appalto è finanziato con risorse interne.

Ai sensi dell'art 35 comma 4, del Codice, l'importo del presente appalto ammonta ad € 461.616,19= al netto di i.v.a., così come meglio riepilogato:

L'importo degli oneri per la sicurezza da PSC (non soggetto a ribasso d'asta) è pari a € 8.355,40=, Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.

L'importo dei lavori in economia (non soggetto a ribasso d'asta) è pari a € 20.00,00=, Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.

L'importo a base d'asta (importo soggetto a ribasso d'asta) è pari ad € 433.260,79=, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché al netto degli oneri per la sicurezza da PSC e dei lavori in economia.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice l'importo posto a base di gara comprende il **costo della manodopera** che ammonta a complessivi € 106.168,44=, ed è pari al 24,50% del valore dell'importo dei lavori posto a base di gara.

Il contratto sarà stipulato interamente a misura ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett eeeee) del Codice e dell'art. 43 comma 7 del Regolamento (DPR 207/2010), applicando alle quantità eseguite i prezzi desunti dall'elenco prezzi unitari sul quale si applica il ribasso percentuale unico offerto dall'appaltatore in sede di gara.

I **prezzi** che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura **resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.**

4. TEMPO UTILE PER ULTIMARE I LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 150 (centocinquanta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (art. 14 Capitolato speciale di appalto).

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione (Sentenza del CdS Ad Plenaria del 20/5/2013 n. 14)

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatte salve le eccezioni disposte dai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice.

Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del Codice trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b), c) ed e) ed anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in sede di gara.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare la domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai successivi paragrafi 7.1, 7.2 e 7.3 sono dettagliati i requisiti di accesso necessari ai fini della partecipazione alla gara.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono **cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice**.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato **incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165**.

7. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ TECNICA ED ECONOMICO FINANZIARIA (QUALIFICAZIONE)

7.1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti indicati ai successivi punti 7.1.1 e 7.1.2:

7.1.1 Requisiti di idoneità professionale

-**iscrizione al registro delle imprese della CCIAA** competente per territorio ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (*e-Certis*). In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art 49 del Codice, tale requisito deve esser dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.

7.1.2 Requisiti di qualificazione

a) Per quanto riguarda le lavorazioni relative alla categoria prevalente OG3, l'appaltatore deve essere in possesso di:

- **attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA)** regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 e dell'Allegato A del Regolamento, la **qualificazione nella categoria OG3 con classifica adeguata ai lavori da assumere**.

b) Relativamente alla categoria scorporabile OS23 a qualificazione non obbligatoria, si precisa quanto segue.

Ai sensi dell'art. 12, comma 2 lett. a) del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 come sostituito della legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80, i **lavori appartenenti alla categoria scorporabile OS23, a qualificazione non obbligatoria, possono essere eseguiti dall'appaltatore anche se non in possesso della relativa qualificazione**. In tal caso, ai sensi dell'art. 92 comma 1, secondo periodo, del Regolamento, i requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

In alternativa, Il concorrente può anche subappaltare le lavorazioni della categoria scorporabile a qualificazione non obbligatoria OS23 ad imprese in possesso delle relative qualificazioni purché abbia una qualificazione nella categoria prevalente con classifica adeguata a coprire anche le lavorazioni della suddetta scorporata OS23.

Naturalmente è anche possibile qualificarsi mediante adeguata attestazione SOA in corso di validità che documenti idonea qualificazione in entrambe le categorie OG3 e OS23 con classifica adeguata ai rispettivi importi. In questo caso, per la cat. OS23 in alternativa alla qualificazione SOA è anche possibile qualificarsi ai sensi dell'art. 90, comma 1 del DPR 207/2010 in quanto di importo inferiore a 150.000 euro, in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo ed in particolare:

a) importo dei lavori analoghi a quelli della predetta categoria, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore all'importo dei lavori della stessa categoria. Si precisa che per **lavori analoghi** si intendono **rigorosamente ed esclusivamente** i lavori relativi alla categoria OS23 rientranti nella declaratoria di cui all'Allegato A al DPR 207/2010.

b) **costo complessivo sostenuto per il personale dipendente** non inferiore al 15% dell'importo dei lavori di cui alla precedente lett. a);

c) **adeguata attrezzatura tecnica.**

c) Relativamente alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS18-A (categoria SIOS), si precisa quanto segue.

Innanzitutto tali lavorazioni - di importo superiore a 150.000,00 euro e di incidenza superiore al 10% sull'importo complessivo dell'appalto - sono state indicate nella tabella 1 di cui al precedente paragrafo 3, **come categoria scorporabile** ai sensi dell'art. 3, lettera oo-ter del codice.

Il possesso dei requisiti per la **categoria scorporabile OS18-A**, essendo l'importo di tali lavorazioni superiore a 150.000,00 euro, può essere provato esclusivamente tramite possesso di attestazione SOA, rilasciata da società organismo di attestazione regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 12, comma 2 lett. b) del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 come sostituito della legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80, dell'art. 61 e dell'Allegato A del Regolamento, la **qualificazione nella categoria OS18-A con classifica adeguata ai lavori da assumere.**

Inoltre, tali lavorazioni essendo ricomprese tra quelle c.d. SIOS elencate nell'Allegato A del DM n. 248/2016 ed essendo superiori al 10% dell'importo totale dei lavori, in relazione ad esse, ai sensi dell'art. 89, comma 11 del codice, **non è ammesso l'istituto dell'avvalimento e, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.M. 248/2016, l'eventuale subappalto non può superare il 30% dell'importo delle opere della stessa categoria (il predetto limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del codice).**

Si precisa che le lavorazioni relative alla categoria scorporabile OS18-A - essendo lavorazioni a qualificazione obbligatoria - non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente. Pertanto, qualora l'operatore economico, singolo o associato, non possieda integralmente, i requisiti di qualificazione richiesti per la predetta categoria, dovrà obbligatoriamente indicare nell'offerta di voler subappaltare le lavorazioni della suddetta categoria scorporabile a soggetti in possesso di idonei requisiti (**subappalto "qualificatorio"**). In ogni caso, stante il limite al subappalto del 30% dell'importo della categoria stessa, gli operatori economici offerenti dovranno comunque possedere il 70% di qualificazione della categoria stessa.

d) Relativamente alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS12-A (categoria SIOS), si precisa quanto segue.

Tali lavorazioni - essendo ricomprese tra quelle c.d. SIOS elencate nell'Allegato A del DM n. 248/2016 - sono state indicate nella tabella di cui al precedente paragrafo 2.1 **come categoria scorporabile** anche se di importo inferiore a 150.000,00 euro e di incidenza inferiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto, in virtù della definizione di categoria scorporabile di cui all'art. 3, lettera oo-ter del codice e dell'art. 1, comma 3, del citato DM n. 248/2016.

Tuttavia, essendo le lavorazioni di tale categoria scorporabile inferiore al 10% dell'importo totale dei lavori, in relazione ad esse **è ammesso l'istituto dell'avvalimento e l'eventuale subappalto non soggiace al limite del 30% dell'importo della categoria stessa fermo restando però il limite del 30% riferito all'importo totale dei lavori di cui all'art. 105, comma 2 del codice.**

Inoltre, il possesso dei requisiti per la **categoria scorporabile OS12-A**, essendo l'importo relativo a tali lavorazioni inferiore a 150.000= euro, può essere provato, **oltre che dalla attestazione SOA nella predetta categoria di lavorazioni**, anche tramite:

- **i requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010**, in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo:

a) importo dei lavori analoghi a quelli della predetta **categoria OS12-A**, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore all'importo dei lavori della stessa categoria. Si precisa che per **lavori analoghi** si intendono **rigorosamente ed esclusivamente** i lavori rientranti nella declaratoria della categoria OS12-A di cui all'Allegato A del DM n. 248 del 10 novembre 2016.

b) **costo complessivo sostenuto per il personale dipendente** non inferiore al 15% dell'importo dei lavori di cui alla precedente lett. a);

c) **adeguata attrezzatura tecnica.**

Si precisa che le lavorazioni relative alla categoria scorporabile OS12-A – essendo lavorazioni a qualificazione obbligatoria - non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente. Pertanto, qualora l'operatore economico, singolo o associato, non possieda integralmente, i requisiti di qualificazione richiesti per la predetta categoria, dovrà obbligatoriamente indicare nell'offerta di voler subappaltare le lavorazioni della suddetta categoria scorporabile a soggetti in possesso di idonei requisiti (subappalto "qualificatorio"). In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, l'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari.

* * * *

Si rammenta che in applicazione dell'art. 216 comma 14 del Codice, in attesa dell'adozione delle linee guida ANAC di cui all'art 83 comma 2 secondo periodo del Codice, alla presente procedura si **applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III (artt. da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese) , nonché gli allegati e le parti ivi richiamate del Regolamento.**

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

La stazione appaltante acquisisce i documenti comprovanti l'assenza di motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di **idoneità professionale e di capacità tecnica ed economico finanziaria** mediante la **banca dati prevista dall'art. 81 del d.lgs. n. 50/2016, operando in via transitoria mediante il sistema AVCPass**, secondo quanto previsto dall'art. 216, comma 13 dello stesso decreto e con le modalità specificate nel presente disciplinare di gara in relazione all'acquisizione delle varie tipologie di documenti.

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass, al fine di consentire, in caso di verifica, alla stazione appaltante di acquisire i documenti relativi ai requisiti degli stessi, accedendo al sistema dal sito internet dell'Autorità nazionale Anticorruzione, nella apposita sezione.

In relazione alla verifica, la stazione appaltante **richiede all'operatore economico sottoposto a verifica i soli documenti in sua esclusiva disponibilità necessari per la comprova dei requisiti, intesi quali mezzi di prova ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. n. 50/2016**, richiedendo che siano resi disponibili nel sistema AVCPass, anche considerando quanto indicato dall'Anac nella propria deliberazione n. 157/2016.

7.2 Prescrizioni stabilite a pena di esclusione per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi.

Requisito di idoneità professionale

7.2.1 Il requisito di idoneità professionale di cui al precedente punto 7.1.1 (iscrizione alla CCIAA) deve essere posseduto:

a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, **da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o aderenti al contratto di rete;**

b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art 45 comma 2 lett b) e c) del Codice deve essere posseduto **dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.**

Requisiti di qualificazione

7.2.2. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di concorrenti, di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al **precedente punto 7.1.2 a)** ai sensi dell'art. 92, comma 2 del Regolamento (che continua ad applicarsi in virtù dell'art. 216, comma 14 richiamato dall'art. 83, comma 2 del Codice) devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella **misura minima del 40%**; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle

mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella **misura minima del 10%** di quanto richiesto all'intero raggruppamento. **L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.**

In caso di RTI orizzontale formata solo da due imprese, la mandataria dovrà, pena l'esclusione, possedere una qualificazione minima superiore al 50%.

7.2.3. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di concorrenti **di tipo verticale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti, ai sensi dell'art. 48, comma 6 del Codice, devono essere posseduti **dalla capogruppo nella categoria prevalente per il relativo importo**; per i lavori scorporati ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

7.2.4. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo **misto** (art 48 comma 6 ultimo periodo del Codice).

7.2.5 Nel caso di **consorzi** fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909 n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1974 n. 1577 e s.m.i. e i consorzi di imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 di cui all'**art. 45 comma 2 lett. b) del Codice e i consorzi stabili** costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile, **di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al precedente paragrafo **4.1.2 devono essere posseduti e comprovati come previsto dall'art 47 del Codice.**

Ai sensi dell'art. 47 comma 2 del Codice, i consorzi stabili di cui all'art. 45 comma 2, lett c) al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia mediante avalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

7.2.6 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 8 del Codice, per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g) del codice, **la quota di requisito posseduta dai singoli soggetti concorrenti** componenti i RTI, consorzi ordinari, le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete e i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), **deve essere adeguata alle rispettive quote di lavori assunti.**

7.3. Subappalto necessario ("qualificatorio" in sede di gara)

Il concorrente singolo o raggruppato che, con riferimento ai requisiti richiesti per la/le categoria/e scorporabile/i a qualificazione obbligatoria intenda qualificarsi, tramite subappalto è obbligato ad indicare in sede di partecipazione alla gara (**preferibilmente nel DGUE, Parte IV, punto C) n. 10 e nell'Allegato 1**), **pena l'esclusione dalla gara, non sanabile con soccorso istruttorio, la volontà di subappaltare l'esecuzione delle lavorazioni ricondotte alla/e categoria/e scorporabile/i per la/e quale/i non possiede i requisiti richiesti.**

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può comprovare la capacità dell'impresa di eseguire direttamente i lavori – dimostrabile tramite il possesso di idonea attestazione Soa di cui al precedente paragrafo **7.1.2 lett. a), lett. b) e lett. d)** - avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Per quanto concerne le lavorazioni relative alla categoria scorporabile OS18-A (categoria SIOS), di cui al precedente paragrafo 7.1.2 lett. c), essendo le lavorazioni di tale categoria scorporabile superiori al 10% dell'importo totale dei lavori, in relazione ad esse, ai sensi dell'art. 89, comma 11 del codice, non è ammesso l'istituto dell'avvalimento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 7.1.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente, qualora sia necessaria l'indicazione della terna dei subappaltatori.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la **sostituzione dell'ausiliaria**, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori relativi alle **categorie OG3 (categoria prevalente) ed OS23 (categoria scorporabile a qualificazione non obbligatoria)**, che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; **in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.**

Il concorrente singolo o raggruppato che, con riferimento ai requisiti richiesti per le **categorie scorporabili OS18-A e OS12-A (categorie sios) a qualificazione obbligatoria**, intenda qualificarsi, tramite subappalto è obbligato ad indicare in sede di partecipazione alla gara (**preferibilmente nel DGUE, Parte IV, punto C) n. 10 e nell'Allegato 1) pena l'esclusione dalla gara**, non sanabile con soccorso istruttorio, la volontà di subappaltare l'esecuzione delle lavorazioni ricondotte alle categorie scorporabili per la quale non possieda i requisiti richiesti.

Si precisa che ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.M. 248/2016, l'eventuale subappalto delle lavorazioni di cui alla categoria scorporabile OS18-A non può superare il 30% dell'importo delle opere delle stesse categorie e che il predetto limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del codice, mentre l'eventuale subappalto relativo alle lavorazioni di cui alla categoria scorporabile OS12-A non può superare il 30% dell'importo complessivo del contratto di cui all'art. 105, comma 2 del codice.

Nel caso di ricorso al subappalto, pertanto, l'operatore economico deve sempre indicare nel DGUE, parte II, sezione D, le lavorazioni e la relativa quota che intende eventualmente subappaltare.

Atteso che l'oggetto del presente appalto attiene sostanzialmente ad attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012, ed in particolare quelle riconducibili a quelle di cui alle lettere: **a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi, c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume ed f) fornitura di ferro lavorato, gli offerenti dovranno obbligatoriamente indicare in sede di offerta - ai sensi e per effetto dell'art. 105, comma 6, primo periodo del Codice – la terna di subappaltatori**, con le modalità ed in base alle precisazioni contenute nel presente disciplinare di gara. In particolare, si precisa che:

- relativamente ai subappaltatori della terna indicata, non viene richiesta in sede di offerta la produzione dei DGUE, ma gli stessi saranno sottoposti alla verifica dell'inesistenza della cause di esclusione di cui all'art. 80 del

codice prima della stipula del contratto – coerentemente a quanto indicato dall'art. 105, comma 6, ultimo periodo del codice – con le modalità e tempistiche disciplinate dal successivo paragrafo 23.

- la terna dei subappaltatori non è da indicare per i subappalti che non comprendono e/o non riguardano le attività di cui all'art. 1 comma 53 della legge 190/2012;
- **la terna dei subappaltatori non è da indicare in relazione a quei sub-contratti che l'offerente intende affidare a terzi in caso di aggiudicazione il cui oggetto non presenti le caratteristiche per configurare un subappalto in senso proprio** in quanto non presentano i connotati di cui all'art 105 comma 2, primo e secondo periodo, del Codice (ad esempio in caso di noli a freddo) oppure non costituiscono subappalto di lavori ma meri sub-contratti di servizi o forniture (ad esempio trasporto di materiali a discarica o guardiania di cantiere).

Resta fermo, in ogni caso, che i subappaltatori o i subcontraenti che eseguiranno una o più delle attività di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012 [vale a dire a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri], **dovranno essere obbligatoriamente iscritti negli appositi elenchi (*white list*) di cui al comma 52 dell'art. 1 della citata legge 190/2012.**

Nel caso di autorizzazione di subappalti, qualora ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 105, comma 13 del Codice, l'Amministrazione Comunale **corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto** per le prestazioni dallo stesso subappaltatore eseguite secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto. Invece in tutti i casi in cui la stazione appaltante non proceda al pagamento diretto del subappaltatore, l'appaltatore dovrà trasmettere fattura quietanzata del subappaltatore e/o sub contraente entro il termine di venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti. In caso di omessa trasmissione della fattura quietanzata la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento nei confronti dell'appaltatore.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, **pari al 2% del prezzo base dell'appalto**, e precisamente di importo pari ad **€ 9.232,32=** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in **titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, **in contanti, con bonifico, in assegni circolari**, con versamento sul Conto di Tesoreria del Comune di Ravenna che ha il seguente **CODICE IBAN: IT76 H 06270 13199 T20990000002**, precisando come causale che trattasi di garanzia provvisoria ed **indicando il CIG** (codice identificativo della gara) e l'oggetto dell'appalto;

- c. **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è **conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.**

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 1) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19/1/2018 n. 31 (G,U. 10/4/2018 n. 83) di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conformi agli schemi di polizza tipo contenuti nell' <<Allegato A - Schemi Tipo>> al predetto decreto;
- 4) avere validità per **300 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) **prevedere espressamente:**
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) omissis
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori **180 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate;

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È **sanabile**, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

11.1. Si richiede ai concorrenti, a pena di esclusione, di effettuare un sopralluogo nei luoghi oggetto di intervento. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal:

- titolare o rappresentante legale dell'impresa, come risultante da certificato CCIAA;
- direttore tecnico, come risultante da certificato CCIAA;
- dipendente munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa;
- soggetto diverso munito di procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa e che contempili tra l'altro la specifica attività di effettuazione sopralluoghi per la partecipazione agli appalti pubblici.

Si puntualizza che per dipendente munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa si intenderà il soggetto con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato, o co.co.co e co.co.pro. Non saranno riconosciute valide altre tipologie di rapporto quali lavoratori occasionali temporanei con incarichi di lavoro autonomo o titolari di vaucher.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Il sopralluogo dovrà tassativamente avvenire con l'assistenza di un dipendente del Comune.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato esclusivamente in una delle seguenti giornate:

- **il giorno 2.10.2018;**
- **il giorno 4.10.2018;**
- **il giorno 5.10.2018.**

La visita deve essere **prenotata telefonicamente al numero di tel. +39-0544-482781 (Raffaella Amici) e confermata via fax al numero +39-0544-482742** indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo.

Le prenotazioni dovranno tassativamente pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno lavorativo precedente a quello stabilito per il sopralluogo.

All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.

11.2. In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato o dal consorzio oppure da tutte le consorziate che saranno dallo stesso indicate come esecutrici.

Relativamente ai sopralluoghi in caso di R.T.I. o consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 del codice, i soggetti persone fisiche delle imprese del R.T.I. o del consorzio o delle consorziate che possono effettuare il sopralluogo, sono le stesse indicate al precedente punto 11.1, con riferimento alle imprese singole.

In linea con la consolidata giurisprudenza (cfr Consiglio di Stato IV, 19.10.2015 n. 4778; IV, 17.2.2014 n. 744), si puntualizza che, **in caso di R.T.I. costituendo, l'obbligo di eseguire il sopralluogo posto a carico dei partecipanti va riferito a ciascun componente che costituirà il raggruppamento stesso**, per assicurare un'adeguata ponderazione dell'offerta e **l'attestato di sopralluogo rilasciato dalla stazione appaltante deve riferirsi a tutte le imprese partecipanti; l'esecuzione del sopralluogo da parte di una sola impresa del R.T.I. costituendo, presuppone obbligatoriamente che a tale impresa sia rilasciata regolare delega dalle altre imprese non partecipanti.**

Come precisato dal Consiglio di Stato, V, 19.2.2018 n. 1037, infatti, **la mancata effettuazione del sopralluogo da parte di tutte le imprese, ovvero l'esecuzione del sopralluogo da parte di una sola impresa in assenza delle deleghe previamente rilasciate, delle altre imprese facenti parte del R.T.I. costituendo, e senza espliciti riferimenti alle ditte o al futuro raggruppamento, rappresenta una carenza dell'offerta e del suo contenuto, come tale insanabile, dando pertanto luogo alla esclusione dalla gara.**

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione non darà luogo a soccorso istruttorio in quanto l'adempimento è verificabile d'ufficio in seduta pubblica mediante consultazione dall'elenco dei soggetti che hanno effettuato il sopralluogo tenuto dalla stazione appaltante stessa.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il punto di ritrovo per l'effettuazione del sopralluogo, sarà comunicato dall' U.O. Strade Centro/nord, al momento della conferma della prenotazione.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 35,00= (euro trentacinque)**, secondo le modalità di cui alla **delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017** - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2018 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.22 del 27 gennaio 2018), pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano **presso l'Ufficio Archivio Protocollo del Comune di Ravenna in Piazza del Popolo, 1 a Ravenna, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00.**

Il plico deve pervenire **entro le ore 12.30 del giorno 16.10.2018, esclusivamente all'indirizzo Comune di Ravenna – Ufficio Archivio Protocollo, Piazza del Popolo, 1 – 48121 Ravenna –Italia.**

Il personale addetto rilascerà **ricevuta** nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o

ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Qualora un plico contenente l'offerta fosse recapitato presso un altro ufficio comunale (compresa la Reception della Residenza comunale che essendo un servizio esternalizzato non è retto da pubblici dipendenti) l'offerta stessa sarà esclusa dalla gara in quanto, in questi casi, non sarà possibile garantire la conservazione riservata dei plichi stessi nonché il loro corretto e sicuro mantenimento nello stato in cui sono effettivamente pervenuti. Si ribadisce, quindi, che qualora un concorrente recapiti il plico dell'offerta a mano o tramite agenzia di recapito autorizzata presso un ufficio comunale diverso dall'Ufficio Archivio Protocollo del Comune di Ravenna, l'offerta, per le ragioni sopra esposte, verrà esclusa dalla gara. Si precisa che, quale che sia la modalità di consegna dei plichi scelta dai concorrenti (Servizio postale, Agenzie di recapito autorizzata o consegna a mano) del giorno e ore di recapito dei plichi farà fede esclusivamente la ricevuta apposta sui plichi stessi da parte dell'Ufficio Archivio e Protocollo.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura:

CIG: 760719256D - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE 01.A006 SULLO SCOLO CANALA IN VIA ROMEA NORD.

SCADENZA OFFERTE ORE 12.30 DEL GIORNO 16.10.2018 - NON APRIRE

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa";

"B - Offerta tecnica";

"C - Offerta economica".

La mancata sigillatura delle buste "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni di cui ai paragrafi: 15.1 (Domanda di partecipazione); 15.2 DGUE; 15.3.1 Dichiarazioni integrative; 15.3.3 Dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati; 16 Offerta tecnica; 17 Offerta economica, potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.comune.ra.it>

Il dichiarante allega **copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità** (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 480 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

-il **mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

-l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione **della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento**, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta (per data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta, della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, si intende quella espressa nella relativa documentazione comunicata tramite PEC, atto pubblico notarile, o atto con firma autenticata dal notaio).

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - **non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1. Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta, **in bollo** "preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. 1- domanda di partecipazione alla gara" e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la **forma** singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il **ruolo** di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La **domanda è sottoscritta:**

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura [*e ove la stazione posseda un collegamento adeguato ad acquisire la visura camerale contenente l'indicazione dei poteri dei procuratori inserire anche la seguente frase: "oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri*

rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”].

15.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)

Atteso che la Stazione Appaltante non dispone di un proprio servizio di gestione del DGUE in formato elettronico, il concorrente potrà compilare il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche messo a disposizione dalla stazione appaltante, unitamente agli altri documenti di gara, sul sito internet [http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Bandi-concorsi-ed-espropri/Bandi-di-gara-e-indagini-di-mercato/Servizi-Forniture/\(pub\)/1](http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Bandi-concorsi-ed-espropri/Bandi-di-gara-e-indagini-di-mercato/Servizi-Forniture/(pub)/1) secondo quanto di seguito indicato.

Come indicato dal MIT nel comunicato del 30.03.2018 il concorrente potrà inserire il file compilato e firmato digitalmente su apposito supporto (CD o USB) all'interno della busta A – documentazione amministrativa. E' in ogni caso accettata anche la presentazione del documento, sempre all'interno della busta A, qualora lo stesso risulti firmato in originale su carta e lo stesso sia accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. *Nel caso venga utilizzato il DGUE messo a disposizione dalla Stazione Appaltante questa parte è già compilata.*

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti, tra le quali quelle sul possesso di attestazione Soa necessaria per eseguire le lavorazioni oggetto dell'appalto.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, **allega**:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) **dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria**, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente - Tale dichiarazione può essere resa compilando il modello Allegato 4 al presente disciplinare.
- 3) **dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria** con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; Tale dichiarazione può essere resa compilando il modello Allegato 4 al presente disciplinare.
- 4) **originale o copia autentica del contratto di avvalimento**, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;
- 6) omissis

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, **pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto**, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto; indica altresì, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti qualora ricorra il caso.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal **paragrafo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D della Parte III del DGUE)**.

Si richiede anche, in coerenza a principi che si vanno affermando in giurisprudenza ed a quanto indicato nelle Linee Guida n. 6 dell'ANAC, che il concorrente indichi:

- con riferimento a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del codice, tutte le condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. anche se non afferenti ai reati di cui al comma 1 del citato articolo 80 ed anche le condanne non definitive relative ai reati di cui al comma 1 del citato articolo 80.

Per questi occorre indicare: gli estremi dell'atto; i dati identificativi della persona condannata ed il relativo ruolo; la tipologia di reato; la durata della pena, nonché l'eventuale pena accessoria e relativa durata, oltre alla dichiarazione relativa all'intervento risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori reati.

- tutte le risoluzioni contrattuali subite in danno da parte di committenti pubblici o privati e tutte le circostanze che in qualsiasi modo possano incidere sulla configurazione delle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettere a) e c) comprese tutte le sanzioni e/o penali comminate e/o risarcimenti pagati e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori illeciti, per consentire alla stazione appaltante la più ampia possibilità di valutazione in merito.

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare - **nel modello di DGUE predisposto dalla stazione appaltante queste dichiarazioni sono state riportate**].

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando le seguenti sezioni:

- a) la **sezione A** per dichiarare il possesso del requisito relativo all'*idoneità professionale* di cui par. 7.1.1 del presente disciplinare;
- b) omissis;
- c) omissis;
- d) omissis.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di **incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda**, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. [fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56] dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice - Si precisa che qualora l'operatore economico utilizzi il modello di DGUE messo a disposizione per la presente gara, tali dichiarazioni sono già riportate nel predetto modello e non sarà necessario formulare dichiarazioni a parte integrative;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice per individuare i quali si fa riferimento al Comunicato del

Presidente dell'ANAC dell' 8 novembre 2017, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta, preferibilmente utilizzando il modello Allegato 3);

3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, *[in caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento da parte dell'ANAC inserire: "ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC"]* che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

5. omissis

6. **[in caso di vigenza di codice di comportamento della stazione appaltante]** dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante accessibile al link <http://www.comune.ra.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-comportamento/Codice-di-comportamento-nazionale-e-Codice-di-comportamento-del-Comune-di-Ravenna> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

7. [in caso di particolari condizioni di esecuzione]

Accetta altresì, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario, la seguente condizione di esecuzione:

- atteso che le lavorazioni e attività oggetto del presente appalto rientrano fra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53, della legge 190/2012 ed in particolare sono riconducibili a quelle di cui alle lettere: a) *trasporto di materiali a discarica per conto di terzi*, c) *estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti*; d) *confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume* ed f) *fornitura di ferro lavorato*, **l'esecutore deve essere iscritto negli elenchi di cui al comma 52 dell'art. 1 della legge 190/2012 (c.d. white list) presso le competenti Prefetture. L'iscrizione nelle white list, o quanto meno la presentazione della domanda di iscrizione alla competente Prefettura in tempo utile per l'esecuzione dell'appalto, rappresenta un vincolo esecutivo imprescindibile per l'aggiudicatario e la mancata dimostrazione sarà causa di decadenza dall'aggiudicazione.**

8. si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto;

9. omissis

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

10. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

11. dichiara di aver preso visione dei luoghi ed allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi (**sopralluogo**) in cui deve essere eseguita la prestazione;

12. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

13. **autorizza** qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare **copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle**

offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

14. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

15. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai **punti da 1 a 15, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima** debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

16. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
17. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

18. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

19. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

20. omissis

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti -o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del **contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 **con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta tecnica” contiene i seguenti documenti:

a) relazione tecnica del servizio offerto relativa ai **criteri di valutazione discrezionali A, B, C, D, E, F, G, H, [punteggi discrezionali]** cui alla tabella del successivo paragrafo 18.1;

b) offerta relativa ai **criteri di valutazione I, L, M [punteggi tabellari]**, ed al **criterio N [punteggi quantitativi]** di cui alla tabella del successivo paragrafo 18.1 (da presentare preferibilmente tramite l'Allegato 6).

16.1. La relazione di cui alla precedente lettera a), contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri di valutazione **A, B, C, D, E, F, G, H,** indicati nella seguente tabella e riportati al successivo paragrafo 18.1, i seguenti elementi:

Criterio A	Struttura organizzativa che il concorrente intende adottare nell'ambito del cantiere.	Punti 7
Criterio B	Profilo professionale minimo del capocantiere che il concorrente si impegna a garantire in caso di aggiudicazione.	Punti 7
Criterio C	Profilo professionale minimo del tecnico di cantiere che il concorrente si impegna a garantire in caso di aggiudicazione.	Punti 7
Criterio D	Attrezzature e mezzi che saranno utilizzati per l'esecuzione delle lavorazioni e delle prestazioni oggetto dell'appalto indicando gli eventuali noleggi.	Punti 7
Criterio E	Controllo e rendicontazione dell'attività di cantiere.	Punti 7
Criterio F	Deposito e gestione dei materiali, dei rifiuti del cantiere.	Punti 9
Criterio G	Sicurezza e impatto durante l'esecuzione dei lavori.	Punti 9
Criterio H	Gestione emergenze.	Punti 8

La relazione tecnica nel suo insieme non può superare le 4 facciate formato A4.

L'offerta tecnica, pena l'esclusione, non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico dalle quali si possa risalire all'entità del ribasso offerto dal concorrente.

La mancata presentazione dell'offerta tecnica di cui sopra comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara, mentre l'assenza, all'interno della stessa, di singoli paragrafi comporterà l'esclusione dell'offerta solo nel caso in cui la stazione appaltante ritenga che i contenuti della relazione presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'appalto.

Le facciate dell'offerta tecnica di cui sopra **devono essere numerate progressivamente**. Si precisa che qualora i concorrenti presentino le relazioni con copertina, indice ed eventuali rappresentazioni grafiche, queste non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richiesto.

Si precisa inoltre che, ai fini del rispetto della *par condicio* fra tutti i concorrenti, qualora un concorrente presenti le suddette offerte tecniche con un numero di facciate superiore a quelle massime consentite la commissione giudicatrice, ai fini delle valutazioni di cui al paragrafo 18 prenderà in considerazione solo ed esclusivamente, con riferimento a ciascuna di esse, il numero massimo consentito per ogni offerta e per ogni paragrafo nei quali le offerte si articolano, seguendo la numerazione progressiva che i concorrenti sono tenuti a riportare in ogni singola facciata.

Pertanto le facciate ulteriori a quelle massime ammesse saranno stralciate ed i relativi contenuti non saranno in alcun modo presi in considerazione.

Si precisa infine che, qualora il concorrente presenti una facciata o più facciate in formato A3 anziché A4, ogni facciata in formato A3 vale due facciate formato A4.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara **non possono presentare varianti in sede di offerta** (varianti progettuali). Gli stessi, sempre nel rigoroso rispetto delle prescrizioni minime del capitolato tecnico e di tutte le altre condizioni stabilite nei documenti di gara, possono presentare in sede di offerta (per la parte tecnico/qualitativa) **miglioramenti ed integrazioni**, assumendo a riferimento i criteri di valutazione della parte tecnico-qualitativa elaborati dalla stazione appaltante e proposte di prestazioni volte a potenziare le specifiche tecniche/prestazionali, i processi e le condizioni generali o particolari descritte nel capitolato. Tali proposte non costituiscono varianti in sede di offerta (varianti progettuali).

Si precisa che al fine di consentire alla stazione appaltante di indicare, nelle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso è vietato o differito, così come previsto dall'art. 53 comma 5 lett a) del Codice, al concorrente è richiesto di indicare precisamente le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali, fornendone adeguata motivazione o comprova nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice. L'accesso può essere escluso sempre che il concorrente, in sede di offerta, dichiari preventivamente che talune informazioni costituiscono i detti segreti tecnici e commerciali, e sempre che l'amministrazione, cui pervenga un'istanza di accesso, ritenga fondatamente motivata e comprovata tale dichiarazione in precedenza resa.

Le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali possono essere individuate anche tramite evidenziatori colorati e/o altre forme grafiche che ne consentano una rapida e certa individuazione. Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaustive motivazioni. Non costituiscono segreto commerciale tutte le tipologie di informazioni sottoposte a brevetto (in quanto la brevettazione costituisce procedura che rende pubbliche le stesse) o a deposito a fini di pubblicità tutelante.

16.2. Le offerte di cui alla precedente lettera b), relative ai **criteri di valutazione I, L, M [criteri tabellari] ed al criterio N [punteggi quantitativi]**, di cui alla tabella del successivo paragrafo 18.1, devono essere presentate tramite il **modello Allegato 6**, pubblicato dalla stazione appaltante.

Il metodo di assegnazione dei punteggi che verrà adottato relativamente ai predetti criteri di valutazione è dettagliatamente descritto nella citata tabella di cui al successivo paragrafo 18.1.

L'offerta tecnica, pena l'esclusione, non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico dalle quali si possa risalire all'entità del ribasso offerto dal concorrente.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta "C – Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione** l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello 5 allegato al presente disciplinare di gara e i seguenti elementi:

a) **ribasso percentuale unico sull'elenco a prezzi unitari, così come indicato al precedente paragrafo 3**, al netto degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, nonché di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

b) **la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.**

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

c) **la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.**

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Si precisa che la mancanza di una delle dichiarazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), comporta l'esclusione immediata dalla gara.

Comporta l'esclusione dalla gara anche la mancata sottoscrizione della dichiarazione dell'offerta economica di cui alla precedente lettera a).

Relativamente alla presente procedura si precisa che, in caso di differenza tra i ribassi espressi in cifre con quelli espressi in lettere prevalgono questi ultimi.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la **lettera D** vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la **lettera Q** vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla **lettera T** vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
A	<p>Struttura organizzativa che il concorrente intende adottare nell'ambito del cantiere.</p> <p><i>La commissione giudicatrice valuterà in particolare i seguenti aspetti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - l'idoneità e l'adeguatezza delle squadre di lavoro, articolate secondo le lavorazioni da eseguire indicate all'interno del PSC. <p>In particolare dovranno essere esplicitate le fasi lavorative distinte per entrambi gli interventi : Ponte A006 e Ponte A007.</p>	7			7		
B	<p>Profilo professionale minimo del capocantiere che il concorrente si impegna a garantire in caso di aggiudicazione.</p> <p><i>La commissione giudicatrice valuterà in particolare i seguenti aspetti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - gli anni di esperienza come capocantiere; - le esperienze specifiche in cantieri relativi alla costruzione dei ponti; - i corsi formazione e/o aggiornamento svolti in materie tecniche e/o relative alla sicurezza nei cantieri; - le scuole tecniche frequentate. <p><i>(N.B.: Non dovranno essere presentati curriculum od indicazioni nominative di specifiche persone ma solo l'indicazione astratta e generale del livello minimo di esperienza, della suddetta professionalità che ci si impegnerà ad utilizzare in caso di aggiudicazione).</i></p>	7			7		
C	<p>Profilo professionale minimo del tecnico di cantiere che il concorrente si impegna a garantire in caso di aggiudicazione.</p> <p><i>La commissione giudicatrice valuterà in particolare i seguenti aspetti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - la qualifica, il livello di esperienza minimo riferito alle opere previste in progetto e l'effettiva presenza in termini orari/giornalieri nei vari giorni della settimana sulla base dell'articolazione spazio-temporale dei lavori. <p><i>(N.B.: Non dovranno essere presentati curriculum od indicazioni nominative di specifiche persone ma solo l'indicazione astratta e generale del livello minimo di esperienza, della suddetta professionalità che</i></p>	7			7		

<i>ci si impegnerà ad utilizzare in caso di aggiudicazione).</i>					
--	--	--	--	--	--

D	<p>Attrezzature e mezzi che saranno utilizzati per l'esecuzione delle lavorazioni e delle prestazioni oggetto dell'appalto indicando gli eventuali noleggi.</p> <p><i>La commissione giudicatrice valuterà in particolare i seguenti aspetti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - l'adeguatezza delle attrezzature e mezzi rispetto alla tipicità dell'appalto in esame con particolare attenzione alla fasi di lavorazioni particolarmente complesse (demolizione impalcato e varo delle travi); - l'adeguatezza delle attrezzature e mezzi rispetto ai riflessi sulla qualità ambientale (inquinamento atmosferico e acustico) per il loro utilizzo in cantiere. 	7			7		
E	<p>Controllo e rendicontazione dell'attività di cantiere</p> <p><i>La commissione giudicatrice valuterà in particolare i seguenti aspetti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - le procedure di controllo che il concorrente intende mettere in campo per la verifica dei processi produttivi e dei materiali forniti rispetto alle lavorazioni principali e le modalità di gestione della rendicontazione di tali risultanze nei confronti della Committenza. 	7			7		
F	<p>Deposito e gestione dei materiali, dei rifiuti del cantiere.</p> <p><i>La commissione giudicatrice valuterà in particolare i seguenti aspetti:</i></p> <p>Saranno valutate le modalità di stoccaggio e di gestione delle materie prime e dei rifiuti che si intendono adottare, in particolare in ordine alle modalità di smaltimento dei materiali provenienti dalle demolizioni degli impalcati . A tal fine con riferimento al layout di cantiere il concorrente dovrà esplicitare (<u>mediante presentazione di un layout</u>) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la delimitazione delle aree di cantiere, delle aree di stoccaggio dei materiali da utilizzare e quelli di risulta; - l'identificazione dei percorsi dei mezzi per la movimentazione dei materiali e le attrezzature di cantiere 	9			9		
G	<p>Sicurezza e impatto durante l'esecuzione dei lavori.</p> <p><i>La commissione giudicatrice valuterà in</i></p>	9			9		

<p><i>particolare i seguenti aspetti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - le misure volte alla riduzione dei rischi e dell'impatto ambientale che l'Impresa intende porre in atto; - l'adeguatezza dei sistemi di protezione del cantiere per preservare la sicurezza dei lavoratori all'interno dell'area di cantiere con riferimento in particolare ai rischi derivanti dalla presenza del canale consorziale; - l'idoneità delle scelte operative relativamente alle opere di delimitazione del cantiere al fine di evitare l'accesso di persone non autorizzate - l'adeguatezza delle misure adottate per la salvaguardia del sedime del canale al fine di preservare l'alveo dalla caduta di materiale durante la demolizione dell'impalcato A006 - la gestione e manutenzione in termini di funzionalità della segnaletica di cantiere e di quella relativa alla deviazione provvisoria da installare come indicato nell'elaborato di progetto durante tutta la durata del cantiere. 						
<p>H Gestione emergenze</p>	8			8		
<p><i>La commissione giudicatrice valuterà in particolare i seguenti aspetti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - gli accorgimenti adottati rispetto alla presenza dei sottoservizi ai lati dei manufatti ed in particolare rispetto al Pontetubo di Hera adiacente al ponte A006 - le modalità di coordinamento con il Committente e gli enti gestori di reti/linee interessate dall'intervento per la gestione tempestiva delle problematiche emergenti durante i lavori - l'adeguatezza delle scelte operative nel caso di maltempo e di rischio idraulico legate alla presenza del canale consorziale 						

I	<p>Capacità di applicazione misure per la gestione ambientale [da dichiarare preferibilmente nel modulo Allegato 6) da inserirsi nella busta B), contenente l'Offerta tecnica],</p> <p>dimostrato attraverso la presentazione della Registrazione EMAS rilasciata dal Comitato interministeriale per l'Ecolabel e l'Ecoaudit – Sezione EMAS Italia oppure tramite la presentazione della Certificazione ambientale ISO 14001 rilasciata da enti di certificazione accreditati, unitamente all'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'appalto.</p> <p>Nel caso il concorrente sia un R.T.I. il punteggio pieno sarà riconosciuto solo se tutti i componenti il raggruppamento dimostrano la certificazione, diversamente sarà così quantificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,5 punti nel caso in cui la capogruppo dimostri il possesso della certificazione - 1,5 punti in proporzione al numero di mandanti in possesso della certificazione rispetto al numero totale di mandanti. (= 1,5 x n. mandanti con certificazione /n. mandanti totale del soggetto con idoneità plurisoggettiva) <p>In caso di consorzi ordinari di concorrenti o GEIE si applicherà lo stesso metodo di punteggio di cui sopra avendo riferimento ai ruoli che le imprese del consorzio e o del GEIE rivestono all'interno degli stessi, in termini di equivalenza con le figure delle capogruppo o delle mandanti delle RTI.</p> <p>Nel caso di operatori economici di cui all'art. 45, lett. b) e c) del Codice, (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, nonché consorzi stabili), per l'attribuzione del punteggio, si rimanda a quanto specificato in calce alla presente tabella.</p>	3					3
---	---	---	--	--	--	--	---

L	Capacità di applicazione misure per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro	3					3
<p><i>[da dichiarare preferibilmente nel modulo Allegato 6) da inserirsi nella busta B), contenente l'Offerta tecnica], dimostrato attraverso la presentazione di Certificazione BS OHSAS 18001 rilasciata da Enti di certificazione accreditati, unitamente all'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'appalto.</i></p> <p>Nel caso il concorrente sia un R.T.I. il punteggio pieno sarà riconosciuto solo se tutti i componenti il raggruppamento dimostrano la certificazione, diversamente sarà così quantificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,5 punti nel caso in cui la capogruppo dimostri il possesso della certificazione - 1,5 punti in proporzione al numero di mandanti in possesso della certificazione rispetto al numero totale di mandanti. (= 1,5 x n. mandanti con certificazione /n. mandanti totale del soggetto con idoneità plurisoggettiva) <p>In caso di consorzi ordinari di concorrenti o GEIE si applicherà lo stesso metodo di punteggio di cui sopra avendo riferimento ai ruoli che le imprese del consorzio e o del GEIE rivestono all'interno degli stessi, in termini di equivalenza con le figure delle capogruppo o delle mandanti delle RTI.</p> <p>Nel caso di operatori economici di cui all'art. 45, lett. b) e c) del Codice, (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, nonché consorzi stabili), per l'attribuzione del punteggio, si rimanda a quanto specificato in calce alla presente tabella.</p>							

M	Capacità di applicazione dei principi del lavoro etico e responsabilità sociale [da dichiarare preferibilmente nel modulo Allegato 6) da inserirsi nella busta B), contenente l'Offerta tecnica],	3					3
	<p>dimostrato attraverso la presentazione di Certificazione SA 8000 rilasciata da Enti di certificazione accreditati, unitamente all'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'appalto.</p> <p>Nel caso il concorrente sia un R.T.I. il punteggio pieno sarà riconosciuto solo se tutti i componenti il raggruppamento dimostrano la certificazione, diversamente sarà così quantificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,5 punti nel caso in cui la capogruppo dimostri il possesso della certificazione - 1,5 punti in proporzione al numero di mandanti in possesso della certificazione rispetto al numero totale di mandanti. (= 1,5 x n. mandanti con certificazione /n. mandanti totale del soggetto con idoneità plurisoggettiva) <p>In caso di consorzi ordinari di concorrenti o GEIE si applicherà lo stesso metodo di punteggio di cui sopra avendo riferimento ai ruoli che le imprese del consorzio e o del GEIE rivestono all'interno degli stessi, in termini di equivalenza con le figure delle capogruppo o delle mandanti delle RTI.</p> <p><i>Nel caso di operatori economici di cui all'art. 45, lett. b) e c) del Codice, (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, nonché consorzi stabili), per l'attribuzione del punteggio, si rimanda a quanto specificato in calce alla presente tabella.</i></p>						

N	Riduzione del tempo utile di esecuzione di tutti i lavori in appalto.	10				10	
<p>Riduzione al massimo di 20 giorni naturali e consecutivi rispetto alla previsione del tempo contrattuale pari a 150 giorni.</p> <p>Per quanto riguarda il criterio di valutazione relativo alla riduzione dei tempi di ultimazione dei lavori si utilizzerà la seguente formula:</p> <p>$N_i = 0,5 \text{ punti} \times \text{nn. giorni di lavorazione in meno proposti dal concorrente per il completamento delle opere (rispetto ai 150 giorni da CSA).}$ Per tale criterio verranno attribuiti al massimo 10 punti, pertanto i giorni di riduzione valutabili, rispetto a quelli previsti da capitolato, saranno al massimo 20. I giorni di riduzione offerti rispetto a quelli indicati dal capitolato speciale di appalto, dovranno essere indicati preferibilmente utilizzando il modulo Allegato 6) da inserire nella busta B) "Offerta tecnica". Nel caso in cui non venga offerta una riduzione in termini di numero di giorni rispetto al tempo previsto dal capitolato per l'esecuzione dei lavori verrà attribuito un punteggio pari a zero.</p>							

N.B.: Relativamente ai criteri di valutazione I, L, M si puntualizza che le registrazioni o le certificazioni richieste, unitamente alla formalizzazione dell'impegno al mantenimento delle stesse per tutta la durata dell'appalto nel caso di aggiudicazione, qualora il concorrente sia un operatore economico di cui all'art. 45, lett. b) e c) del Codice, (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, nonché consorzi stabili) devono essere possedute o dal consorzio stesso oppure da tutte le consorziate indicate per l'esecuzione, perchè, a differenza del caso dei raggruppamenti dove le quote di partecipazione e di esecuzione devono essere ben esplicitate nell'offerta, nel caso degli operatori economici di cui all'art. 45, lett. b) e c) del Codice, nessuna norma impone tale esplicitazione (né tantomeno si registrano prassi al riguardo) e, conseguentemente, non risulterebbe apprezzabile l'apporto concreto in termini quali-quantitativi di ciascun consorziato alla fase esecutiva degli specifici contratti applicativi in caso di aggiudicazione dell'appalto ai predetti consorzi.

Inoltre l'operatore economico, nel caso in cui la certificazione sia posseduta da tutte le consorziate indicate, deve dichiarare di impegnarsi espressamente a non modificare in sede di esecuzione i consorziati indicati se non tramite individuazione di altri consorziati dotati delle medesime certificazioni/registrazioni possedute da quelli indicati in sede di offerta.

Infine, nel caso in cui la registrazione o le certificazioni siano possedute dal consorzio, lo stesso dovrà dichiarare che i consorziati indicati si atterrano integralmente e rigorosamente alle procedure operative previste dalle rispettive certificazioni/registrazioni possedute dal consorzio stesso, il quale ne controllerà il rispetto, se ne assumerà la responsabilità, essendo consapevole che la mancata osservanza in fase esecutiva implicherà la configurazione di inadempimento contrattuale.

Pertanto:

- nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili, se il consorzio stesso oppure tutte le consorziate indicate, attesteranno il possesso delle certificazioni valutabili, la commissione attribuirà il punteggio pieno previsto dal criterio.
- qualora invece, relativamente al criterio, nè il consorzio, nè tutte le consorziate indicate siano in possesso della/e certificazione/i valutabile/i, la commissione attribuirà un punteggio pari a 0 (zero) per il criterio per il quale non risulti dimostrato il possesso della relativa certificazione da parte del consorzio o di tutte le consorziate indicate per l'esecuzione.

In ogni caso sia che la certificazione sia posseduta dal consorzio oppure da tutte le consorziate indicate, in fase esecutiva dovrà essere adeguatamente documentata e dimostrata l'esecuzione dei lavori in maniera coerente con la specifica certificazione posseduta e garantito il mantenimento della stessa per tutta la durata dell'appalto.

18.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

[punteggi discrezionali] A ciascuno degli elementi qualitativi (criteri A, B, C, D, E, F, G, H) cui è assegnato un **punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella**, è attribuito **un coefficiente** - variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara .

I **coefficienti di valutazione** saranno attribuiti **per ogni suddetto criterio (criteri A, B, C, D, E, F, G, H)**, come segue:

a) mediante l'attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario del coefficiente variabile da zero ad uno, legato al **grado di rispondenza dell'offerta tecnica ai criteri motivazionali (parametri valutativi) stabiliti nella tabella di cui sopra**. Per rendere omogenea l'attribuzione dei punteggi, vengono previsti i seguenti giudizi e coefficienti correlati, che saranno utilizzati per le valutazioni dalla Commissione:

Rispondenza dell'offerta ai criteri motivazionali	Coefficiente
Eccellente/Massima	1
Ottima	0,9
Buona	0,8
Discreta	0,7
Sufficiente	0,6
Appena sufficiente	0,5
Insufficiente	0,4
Molto scarsa	0,3
Inadeguata	0,2
Totalmente inadeguata	0,1
Nulla	0

b) per calcolare il coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al criterio o, qualora ricorra il caso, sub-criterio esaminato, la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, al fine di ottenere il **coefficiente medio da applicare al medesimo**.

[punteggi quantitativi] Quanto all'elemento relativo al **criterio di valutazione N**, cui è assegnato un punteggio quantitativo identificato dalla colonna "Q" della tabella di cui al precedente paragrafo 18.1, il relativo punteggio è assegnato in base alla formula matematica riportata nella descrizione dello stesso criterio.

[punteggi tabellari] Quanto agli elementi relativi ai **criteri di valutazione I, L, M**, cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella di cui al precedente paragrafo 18.1, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto, così come meglio specificato nella descrizione degli stessi singoli criteri di valutazione.

18.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'**offerta economica**, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la:

Formula con interpolazione lineare

$$C_i = R_a/R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

18.4. Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore come esplicitato nella seguente formula matematica:

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

[formula 18.4]

$P_i = C_{ai} \text{ riparam. } \times 7 + C_{bi} \text{ riparam. } \times 7 + C_{ci} \text{ riparam. } \times 7 + C_{di} \text{ riparam. } \times 7 + C_{ei} \text{ riparam. } \times 7 + C_{fi} \text{ riparam. } \times 9 + C_{gi} \text{ riparam. } \times 9 + C_{hi} \text{ riparam. } \times 8; C_{ii} \times 3; C_{li} \times 3; C_{mi} \times 3; C_{ni} \text{ riparam. } \times 10.$

dove:

- P_i è il punteggio finale totale attribuito all'offerta del concorrente *i-esimo*;

- C_{ai} riparam., C_{bi} riparam., C_{ci} riparam., C_{di} riparam., C_{ei} riparam., C_{fi} riparam., C_{gi} riparam., C_{hi} riparam., sono i punteggi attribuiti al concorrente *i-esimo*, nei rispettivi criteri **A, B, C, D, E, F, G, H [punteggi discrezionali]** e C_{ni} riparam. è il punteggio attribuito al concorrente *i-esimo* nel criterio **N [punteggi quantitativi]**, della tabella di cui al precedente paragrafo 18.1, dopo la riparametrazione;

- C_{ii} , C_{li} e C_{mi} rappresentano i punteggi attribuiti all'offerta del concorrente *i-esimo* in relazione ai criteri di valutazione **[criteri tabellari]**, il cui relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto, così come meglio specificato nella descrizione degli stessi singoli criteri di valutazione.

[punteggi discrezionali] Per i criteri **A, B, C, D, E, F, G, H**, per i quali si prevede l'attribuzione di punteggi discrezionali (D), e per il criterio di valutazione **N [punteggi quantitativi]** per il quale si prevede l'attribuzione di punteggio attribuito con formula matematica (Q), nella suddetta formula vengono inseriti i punteggi ottenuti dal concorrente *i-esimo* dopo la prima riparametrazione (riparametrazione di primo livello) effettuata in base a quanto di seguito specificato precisando che per i criteri **non suddivisi** in sub-criteri la riparametrazione sarà effettuata a livello del criterio stesso, mentre per i criteri **suddivisi in sub-criteri** la riparametrazione sarà effettuata **solo** a livello di sub-criterio e quindi in questo caso, nella formula sopra riportata, si inseriranno i punteggi riparametrati dei singoli sub-criteri. In altri termini, per i criteri **suddivisi in sub-criteri**, dopo aver calcolato la riparametrazione a livello dei sub-criteri non sarà effettuata una seconda riparametrazione al livello del criterio stesso il cui punteggio risulterà determinato dalla sommatoria dei punteggi riparametrati dei relativi sub-criteri.

[criteri tabellari] Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente relativamente ai **criteri di valutazione I, L, M**.

[I riparametrazione] Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun **concorrente ammesso** ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. **La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri A, B, C, D, E, F, G, H [punteggi discrezionali], nonché al criterio N [punteggi quantitativi], la cui formula non consente la distribuzione del punteggio massimo.** La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio (o sub-criterio laddove previsto) il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. In caso di criteri suddivisi in sub-criteri la suddetta riparametrazione verrà effettuata solo al livello dei singoli sub-criteri e non verrà rieffettuata al livello del criterio. Quindi, in quest'ultimo caso potrebbe anche configurarsi il caso in cui in un criterio suddiviso in sub-criteri nessun concorrente ottenga in relazione al criterio stesso il punteggio massimo.

Si precisa che è prevista una sola riparametrazione che sarà effettuata con riferimento alle sole offerte ammesse e dopo l'apertura, in seduta pubblica, delle buste C) contenenti le offerte economiche. In altri termini, qualora un concorrente venga escluso in sede di apertura delle buste "C" perchè, ad esempio, non abbia indicato gli oneri della sicurezza aziendale, in relazione ad esso non si effettuerà la riparametrazione e gli altri calcoli per la determinazione della graduatoria mediante la formula [18.4] di cui sopra.

Quindi, i punteggi dell'operatore escluso non saranno più presi in considerazione:

- per le riparametrazioni dei punteggi attribuiti con riferimento ai criteri di valutazione discrezionali (D);
- per il calcolo dei punteggi dei criteri /eventuali sub-criteri quantitativi (Q) le cui formule implicano l'attribuzione del punteggio massimo all'offerta relativamente migliore (rapportando ad essa le valutazioni delle altre offerte);

- per l'attribuzione dei punteggi alle offerte economiche.

Consolidamento della graduatoria formata in base alla formula [18.4] di cui sopra.

Si precisa che, anche se successivamente alla seduta pubblica nel corso della quale verranno aperte le buste "C" contenenti le offerte economiche venga escluso un offerente prima dell'adozione della determinazione dirigenziale di aggiudicazione, come ad esempio:

- esclusione in seguito al sub-procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 97 del Codice;
- esclusione in seguito al procedimento di verifica del costo della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, ultimo periodo, del Codice;
- esclusione in seguito ad accertamento, da parte della stazione appaltante, della presenza di false dichiarazioni da parte di offerenti oppure della mancanza di requisiti generali e/o speciali prescritti nel presente disciplinare di gara rispettivamente ai paragrafi 6 e 7;
- esclusione in seguito ad accertamento, da parte della stazione appaltante, della presenza di offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale disposta prima dell'adozione della determinazione di aggiudicazione;

la graduatoria formata in base alla formula [18.4] di cui sopra verrà rideterminata, effettuando nuovamente tutti i calcoli relativi:

- alle riparametrazioni dei punteggi attribuiti con riferimento ai criteri di valutazione discrezionali (D);
- alla determinazione dei punteggi dei criteri (oppure, se presenti, sub-criteri) quantitativi (Q) le cui formule implicano l'attribuzione del punteggio massimo all'offerta relativamente migliore (rapportando ad essa le valutazioni delle altre offerte);
- all'attribuzione dei punteggi alle offerte economiche.

senza più tener conto delle offerte escluse.

Invece, successivamente all'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, sia essa efficace o meno ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, la graduatoria determinata in base alla formula [18.4] di cui sopra con riferimento alle offerte ritenute ammesse fino all'adozione dell'atto di aggiudicazione stessa, si considererà consolidata ed immodificabile.

Si precisa che in tutti i calcoli relativi alle formule sopra riportate, con riferimento a tutti i criteri/eventuali sub-criteri di valutazione, **si terrà conto dei valori con tutti i decimali senza effettuare arrotondamenti;**

- non si procederà ad alcuna riparametrazione in caso di una sola offerta valida e ammessa alla valutazione tecnica.

L'appaltatore sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto - ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi e sub-elementi sopra illustrati da parte della preposta commissione giudicatrice - nella propria offerta tecnica.

Sono dettagliatamente indicati nel precedente paragrafo 16 i documenti che i concorrenti devono produrre ai fini delle valutazioni di cui sopra da parte della commissione giudicatrice.

Si precisa, che la realizzazione delle proposte migliorative contenute nell'offerta tecnica non comporta l'attribuzione di specifici compensi economici ulteriori al prezzo contrattuale derivante dall'offerta economica presentata in sede di gara.

L'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l'oggetto del contratto e la relativa realizzazione deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente compensata nell'ambito e nei margini dei prezzi unitari contrattuali (determinati dal ribasso offerto) che devono risultare, anche a tal fine, adeguati. Inoltre, in questo caso, qualora l'offerta sia assoggettata a verifica di congruità, il concorrente dovrà dimostrare che i maggiori costi conseguenti alle proposte migliorative formulate nell'offerta tecnica trovano adeguata copertura nei margini complessivi dei prezzi contrattuali.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo **il giorno 18.10.2018, alle ore 9.00** presso il **Comune di Ravenna - Piazza del Popolo n. 1 - CAP 48121**, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite pubblicazione sul “profilo del committente” www.comune.ra.it almeno 2 giorni lavorativi prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo **PEC** almeno 2 giorni prima della data fissata.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) (eventuale) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) proporre al competente Dirigente della stazione appaltante l'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal seggio di gara alla commissione giudicatrice: le buste saranno conservate in appositi armadi chiusi a chiave c/o un ufficio individuato dal Rup e successivamente dalla segretaria della commissione.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da un numero dispari pari a **n. 3 membri**, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (**cfr. Linee guida n. 3** di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «**Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni**» - approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B) E C) – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla **riparametrazione dei punteggi** secondo quanto indicato al precedente punto 18.4. solo in sede di seduta pubblica di apertura delle buste “C” contenenti le offerte economiche con riferimento alle offerte ammesse.

La commissione individua gli operatori che risultano esclusi dalla gara e li comunica al *seggio di gara* che procederà a proporre al competente Dirigente della stazione appaltante l'adozione del provvedimento di esclusione ed alla successiva comunicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi non riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche. Nell'ambito della medesima seduta pubblica la Commissione effettuerà i calcoli di cui alla formula [18.4] indicata al precedente punto 18.4 per redigere la graduatoria secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18 effettuando quindi anche i calcoli relativi alle riparametrazioni con riferimento ai soli concorrenti ammessi.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, **sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul sull'offerta tecnica.**

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, **si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.**

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al seggio di gara che procederà a proporre al competente Dirigente della stazione appaltante l'adozione del provvedimento di esclusione ed alla successiva comunicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - **i casi di esclusione da disporre per:**

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;**
- presentazione di **offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari**, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di **offerte inammissibili**, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'**art. 97, comma 3, del Codice**, e **in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa**, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse o delle prime tre in graduatoria.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a **quindici giorni** dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione qualora lo stesso RUP lo ritenga necessario, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP procederà a proporre al competente Dirigente della stazione appaltante l'adozione del provvedimento di esclusione ed alle successive comunicazioni, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, nei confronti delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

23.1. L'Amministrazione, provvede all'aggiudicazione previa verifica della relativa proposta che sarà formulata dal RUP sulla base della graduatoria finale approvata dal seggio di gara. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica sulla sussistenza delle condizioni di partecipazione e sulla sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi 6 e 7. **La verifica avverrà nei confronti del concorrente aggiudicatario ai sensi e con le modalità di cui all'art. 85, comma 5 del Codice.**

In ogni caso, viene considerata condizione necessaria e imprescindibile per l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, da parte del competente dirigente del Servizio Appalti e Contratti, che il concorrente nei cui confronti è stata formulata la proposta di aggiudicazione:

- fornisca tutte le informazioni necessarie alla stazione appaltante per avviare le verifiche sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice e di tutte le altre condizioni e criteri stabiliti dal presente disciplinare qualora non immediatamente desumibili da certificazioni acquisibili d'ufficio dalla stazione appaltante (ad esempio ed a titolo esemplificativo, ai fini dell'individuazione certa di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, dovranno essere indicati i componenti dell'organo di vigilanza se presente, in quanto non desumibili dalle visure ordinarie CCIAA oppure nel caso in cui l'operatore non abbia l'organo di vigilanza dovrà essere prodotta specifica dichiarazione al riguardo);

- fornisca tutte le eventuali informazioni, rispetto all'indicazione dei costi della manodopera indicati nell'offerta economica ai sensi dell'art. 95, comma 10 primo periodo del codice, che saranno richieste dalla stazione appaltante per effettuare – **prima dell'aggiudicazione** - le verifiche di cui al secondo periodo del citato comma 10 dell'art. 95 del codice relative al rispetto dei minimi salariali retributivi.

Le suddette informazioni dovranno essere rese – al fine del rispetto dei tempi programmati per lo svolgimento della presente procedura di aggiudicazione – **entro 10 giorni** dalla specifica lettera di richiesta della stazione appaltante. **Qualora non fornite entro il suddetto termine, la stazione appaltante assegnerà un ulteriore termine perentorio non inferiore a 4 giorni lavorativi, decorsi infruttuosamente i quali, procederà con l'esclusione dalla gara del concorrente.**

Verifica dei requisiti

La verifica del possesso **delle condizioni di partecipazione e dei requisiti richiesti dal presente disciplinare di gara**, avverrà per quanto possibile attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass. La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare/integrare tali verifiche con richiesta diretta agli enti interessati qualora il sistema AVCpass presenti interruzioni o malfunzionamenti o qualora si tratti di informazioni non disponibili presso tale Banca Dati. Per i concorrenti non aventi sede in Italia, ma in uno degli Stati membri o in un Paese terzo firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, la documentazione dimostrativa dei requisiti sopra indicati deve essere inserita dal concorrente nel sistema AVCpass. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

Aggiudicazione e consolidamento della graduatoria

Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 95, comma 15 del Codice, si precisa che relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, la conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali **la graduatoria si consolida** (o cristallizza), viene considerata coincidere con **l'adozione della determinazione di aggiudicazione, sia essa o meno efficace, da parte del competente Dirigente della stazione appaltante.** In sostanza nella presente procedura di gara vengono recepite le linee interpretative contenute, fra le tante, nelle sentenze C.d.S. sez. III, 5 ottobre 2016 n. 4107, .TAR Sicilia del 1^ agosto 2016, n. 1989 che, seppur riferite a fattispecie disciplinate dall'abrogato d.lgs. 163/2006 e s.m.i., rimangono attuali in quanto il tenore letterale dell'art. 38, comma 2-bis, ultimo periodo del d.lgs. 163/2006 come introdotto dall'art. 39, comma 1, della legge n. 114 del 2014 è sostanzialmente identico al sopra citato comma 15 dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016.

Quindi, ogni esclusione o riammissione di offerte (anche in seguito a provvedimenti in autotutela della stazione appaltante o esclusione per anomalia), disposta prima dell'adozione della determinazione di aggiudicazione determinerà necessariamente un ricalcolo della graduatoria con la riformulazione delle riparametrazioni e dei restanti calcoli senza l'offerta esclusa o con l'offerta riammessa e la conseguente formazione di una nuova graduatoria. Al contrario, eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente alla data di adozione della determinazione di aggiudicazione non comporteranno nessun ricalcolo della soglia di anomalia e della conseguente graduatoria approvata.

23.2. Prima della stipula del contratto, l'appaltatore dovrà sottoscrivere la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi" allegata al capitolato speciale di appalto sotto la lettera B), in conformità all'Allegato I al Decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012 (G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) al fine di consentire il monitoraggio da parte della stazione appaltante della conformità ai predetti standard, osservando le disposizioni dell'art. 59 del Capitolato stesso.

La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione, da parte dell'aggiudicatario, della seguente ulteriore documentazione e dichiarazioni:

a) documenti per le verifiche sui subappaltatori indicati. Ai sensi dell'art. 105, comma 6 del codice, **entro il termine di 15 giorni** dalla comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 76, comma 5, lettera a) del codice, l'appaltatore deve comunicare alla Stazione appaltante:

- **i subappaltatori** – fra quelli della terna indicati in sede di offerta - dei quali intende effettivamente avvalersi per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 1, comma 53, della legge 190/2012;
- **per ciascuno di essi un DGUE** opportunamente completo e sottoscritto;
- **per ciascuno di essi l'esplicitazione dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del codice**, al fine di consentire una rapida verifica d'ufficio alla stazione appaltante sulle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nella fase antecedente la stipula del contratto;
- **per ciascuno di essi gli estremi ed il periodo di validità dell'iscrizione negli appositi elenchi (white list) di cui al comma 52 della citata legge 190/2012.**

b) garanzia definitiva di cui all'art. 103 del codice nei termini e con le modalità ivi previste;

c) comunicazione ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 sulla composizione societaria e sull'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'appalto;

c1) comunicazione ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e degli artt. 2 e 3 del D.M. 145/2000 utilizzando i modelli che verranno allegati dalla stazione appaltante alla specifica lettera di richiesta;

d) presentazione del piano operativo di sicurezza (POS) che dovrà, in ogni caso, essere corretto / completato / integrato con le specifiche richieste del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e del RUP;

e) rimborso delle spese delle pubblicazioni ai sensi del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 (qualora vi siano pubblicazioni ai sensi di legge).

f) pagamento delle spese contrattuali;

Si precisa che, la mancata:

- **presentazione della documentazione di cui al precedente punto 23.2 a) con riferimento ai subappaltatori della terna dei quali l'aggiudicatario intende effettivamente avvalersi per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 1, comma 53, della legge 190/2012;**
 - **trasmissione della comunicazione ai sensi del DPCM 187/1991 di cui al precedente punto 23.2 c) e della comunicazione di al precedente punto 23.2 c1);**
 - **presentazione del piano operativo di sicurezza (POS) di cui al precedente punto 23.2 d),**
- entro 30 giorni** dalla specifica lettera di richiesta della stazione appaltante che sarà inoltrata immediatamente dopo la comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 76, comma 5, lettera a) del codice, potrà essere considerata come causa di decadenza dell'affidamento o revoca dell'aggiudicazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 3, del codice 3, la mancata costituzione della garanzia definitiva di cui al precedente punto 23.2 b) determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria

presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara, di cui al precedente punto 13.2 e), sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, qualora dovute in relazione all'importo dell'appalto.

Anche il mancato pagamento delle spese contrattuali di cui al precedente punto 13.2 f) potrà essere considerata come causa di decadenza dell'affidamento o revoca dell'aggiudicazione qualora comporti ritardi della stipulazione del contratto valutati come non accettabili da parte della stazione appaltante. In tal caso il mancato pagamento delle spese contrattuali sarà considerato alla stregua dell'impossibilità di stipula per fatto dell'aggiudicatario con conseguente incameramento della cauzione provvisoria.

23.3. L'aggiudicatario dovrà presentarsi alla data che sarà concordata con i competenti uffici della stazione appaltante per la stipulazione del contratto. In caso di mancata presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della garanzia per la partecipazione alla procedura.

23.4. In caso di mancata stipula del contratto per sopravvenuta carenza, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione richiesti, si procederà all'incameramento della garanzia per la partecipazione alla procedura ed alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione stessa.

23.5 omissis

23.6. In caso di mancata stipulazione del contratto nelle ipotesi configurate ai precedenti punti 23.2., 23.3., 23.4. e 23.5, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto e stipulare il contratto con l'operatore economico che risulti successivamente classificato nella graduatoria delle offerte. **Si precisa che in tutti questi casi e successivamente all'aggiudicazione, la graduatoria si considererà consolidata e quindi non si effettueranno più calcoli o riparametrazioni, ma si procederà semplicemente ad uno scorrimento della graduatoria stessa.**

Coerentemente a quanto sopra esposto si precisa che, **anche nelle ipotesi di cui al primo comma dell'art. 110 del Codice**, la graduatoria di riferimento rimane quella risultante dall'originaria aggiudicazione.

23.7. Il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art 32 comma 14 del Codice, mediante **atto pubblico in modalità elettronica**.

23.8. **Si ribadisce che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali (compresi tutti gli oneri fiscali ed i diritti di segreteria qualora dovuti) nessuna esclusa.**

23.9. Il contratto verrà stipulato nel termine di **210 giorni** che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art 32 comma 7 del Codice e comunque non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 9 del Codice, fatti salvi gli affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere a) e b) del codice, per i quali il termine dilatorio predetto non si applica.

23.10. Ai sensi dell'art 103 comma 7 del Codice, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori l'appaltatore dovrà presentare al RUP una polizza di assicurazione avente le caratteristiche di cui all'**art. 37 del Capitolato speciale di appalto**.

23.11. **Saranno materialmente allegati al contratto** per farne parte integrante e sostanziale, l'elenco dei prezzi unitari ed il capitolato speciale di appalto. Tutti i restanti elaborati di progetto a base di gara **formeranno parte integrante del contratto ancorché non verranno materialmente allegati ad esso.**

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ravenna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Ravenna, li **12.9.2018**.

Il Dirigente
Dott. Paolo Neri
documento firmato digitalmente